



DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Ufficio pianificazione
norme e relazioni
sindacali

Classificazione**Processo:** Relazioni sindacali**Macroattività:** benefici socio assistenziali**Attività:** benefici socio assistenziali**Tipologia:** lettera alle Strutture**Fascicolo:** Benefici socio assistenziali**Sottofascicolo:** 2024

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: benefici assistenziali e sociali, per l'anno 2024, riservati al personale dell'INAIL appartenente al comparto ed all'area Funzioni centrali.

Premessa

In data 4 novembre 2024, l'Amministrazione e le OO.SS. nazionali hanno sottoscritto l'accordo recante, per l'anno in corso, la definizione dei criteri generali e la ripartizione delle somme disponibili per i benefici assistenziali e sociali, a favore del personale appartenente al comparto e all'area funzioni centrali, assunto a tempo indeterminato e determinato, che sia stato in servizio per un periodo non inferiore a sei mesi nel corso dell'anno 2024, ivi incluso il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni. In ogni caso, è escluso il personale comandato da altre Amministrazioni e i dirigenti in servizio ai sensi dell'art. 19 co. 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Relativamente al contributo per l'assistenza protesica e per i sussidi, gli assunti nell'anno 2024, indipendentemente dalla forma di reclutamento e dalla tipologia contrattuale (compreso il personale comandato transitato nei ruoli dell'Istituto in corso d'anno) e coloro che cessano dal servizio nel corso dell'anno 2024, per poter essere destinatari dei benefici dovranno essere stati in servizio nei ruoli dell'Istituto al momento in cui è stata sostenuta la spesa, fermo restando il suddetto requisito generale.

Lo stanziamento complessivo, destinato al finanziamento dei benefici socio-assistenziali, per l'anno 2024, ammonta ad € 5.316.899,00.

Si illustrano, pertanto, i criteri e le modalità di gestione dei benefici per l'anno corrente.

1. Criteri generali

Le tipologie di benefici oggetto del presente documento sono:

- a. benefici estivi (asili nido estivi, contributo per i centri estivi – residenziali e non residenziali);
- b. contributi allo studio;
- c. contributo per lo studio della lingua straniera;
- d. contributo didattico prescolare;
- e. contributo per assistenza protesica;
- f. sussidi.

Le date di apertura e chiusura della procedura, per i contributi di cui alle lettere da a) ad e) saranno comunicate con successiva nota.

Le richieste di sussidio potranno essere inoltrate entro il 28 febbraio 2025.

Le richieste dei benefici dovranno essere presentate nel tassativo rispetto dei termini indicati. Si sottolinea che le richieste presentate oltre i termini previsti per ciascun beneficio non potranno essere prese in considerazione.

In presenza di genitori che siano entrambi dipendenti dell'Istituto, uno solo potrà richiedere i benefici in argomento. Il consenso dell'altro genitore dovrà essere attestato nell'apposita dichiarazione, dove ne sarà indicato il nominativo. Il predetto consenso è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei benefici.

Sotto un profilo generale, fatte salve le eventuali diverse discipline espressamente indicate nel presente documento, possono usufruire dei benefici i dipendenti che abbiano figli di età non superiore ai 26 anni (ovvero nati a partire dal 01/01/1998), fiscalmente a carico, figli in affidamento pre-adoptivo disposto con sentenza del Giudice dei minori, ovvero in affidamento temporaneo con riferimento a minori provenienti da situazioni familiari precarie (carcerati, tossico dipendenti o famiglie disagiate) disposti con pronuncia del tribunale dei minori.

Fermo restando l'appostamento di risorse per ogni singolo beneficio, i benefici socio-assistenziali relativi a:

- benefici estivi;
- contributo allo studio;
- contributo allo studio della lingua straniera;

saranno erogati con le modalità di acconto e saldo.

Si evidenzia in proposito che, nel caso in cui le risorse residue sull'accantonamento destinato allo specifico beneficio si rivelassero insufficienti a soddisfare quanto ancora dovuto a titolo di saldo, si procederà ad un riproporzionamento percentuale della misura ancora da liquidare, a titolo di saldo o di unica soluzione.

I rimanenti benefici saranno erogati in unica soluzione.

1.1 Gestione delle domande dei benefici

Ad eccezione di quelle relative ai sussidi, le richieste dei benefici devono essere presentate attraverso la specifica procedura informatizzata accessibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), seguendo il percorso: **"Contenuti personali" > "Strumenti" > "Vai a benefici" > "Domande"**.

Per quanto riguarda le validazioni delle richieste in argomento, si fa presente che le Strutture preposte alla validazione delle domande devono accedere dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*) all'applicativo HR-R12 e seguire il seguente percorso: **"Hr-Benefici – Segreteria" > "Benefici Assistenziali" > "Gestione Domande"**.

Le Strutture competenti dovranno validare le richieste inserite in procedura dai dipendenti verificando la correttezza della domanda sotto il profilo dei requisiti, della documentazione allegata e della corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda medesima e nelle eventuali note.

Per quanto concerne i dipendenti incardinati presso le Strutture della Direzione Generale, la competenza alla validazione delle richieste, nonché alla verifica della relativa documentazione, è dell'Ufficio Centro servizi della Direzione Generale.

Al fine di consentire la tempestiva validazione delle domande progressivamente inserite dagli interessati, la funzione di validazione è resa disponibile contestualmente al rilascio della funzione di inserimento delle domande.

Da ultimo, si rende noto che è presente una specifica assistenza tecnica utilizzabile sia dai dipendenti, sia dalle Strutture preposte alla validazione delle domande, che prevede l'apertura di un ticket sulla piattaforma "Service Now" dal link "Assistenza Utenti Interni - Service Now" presente sulla "Scrivania Digitale" (*Digital Workplace*) attraverso il percorso: **"Assistenza" > "Ambito Applicativo" > "Richieste Applicative" > "Gestione Benefici" > "Benefici assistenziali e Borse di Studio"**.

2. *BENEFICI ESTIVI - Asili nido estivi, Centri estivi (residenziali e non residenziali)*

Si precisa che i dipendenti hanno diritto, per ciascun figlio, all'erogazione di una sola tipologia di contributo tra asilo nido e centro estivo, e che l'unificazione dei distinti contributi per i centri estivi residenziali e non residenziali consente ai dipendenti di usufruire, per ciascun figlio, di entrambe le tipologie di centro estivo, nel limite dell'importo messo a disposizione.

Il periodo interessato riguarda i mesi da giugno a settembre 2024, dal giorno successivo alla chiusura delle scuole e fino al giorno precedente la loro riapertura.

Si sottolinea che le richieste di fruizione dei benefici in argomento possono essere presentate allegando in procedura copia della documentazione giustificativa (fattura/ricevuta fiscale/bollettino di conto corrente, pagati).

2.1 *Asili nido estivi*

Il beneficio riguarda i figli dei dipendenti di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni compiuti nell'arco dell'anno 2024 (ovvero nati tra l'01/01/2021 e il 30/09/2024).

È rimessa al genitore la scelta della struttura ricettiva nonché la facoltà di scelta tra l'asilo e i centri estivi.

L'importo massimo rimborsabile è pari ad € 550,00, fermo restando che il contributo verrà riconosciuto nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore.

Ne potranno fruire anche i dipendenti i cui figli frequentano l'Asilo nido aziendale Inail durante il periodo estivo (in Roma, presso lo stabile di piazzale Pastore).

Si segnala che gli interessati che hanno usufruito nel 2024 dei benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dovranno indicare, nel modulo di richiesta *on-line* del contributo asilo nido, sezione "*importo speso*", l'importo derivante dalla differenza tra la spesa effettuata e l'importo del bonus in argomento.

Si chiede ai medesimi di voler indicare nella sezione "*note*" del predetto modulo di richiesta *on-line*, sia l'importo della spesa sostenuta, sia l'importo del bonus.

Il suddetto beneficio è inoltre compatibile con eventuali altri benefici concessi allo stesso titolo all'altro coniuge. Resta fermo che l'importo verrà riconosciuto esclusivamente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, si dovrà quindi indicare, nella richiesta del contributo asilo nido, sezione "*importo speso*",

l'importo derivante dalla differenza tra la spesa effettuata e la parte già rimborsata all'altro coniuge.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), laddove la spesa sostenuta superi l'importo di € 550,00, è possibile chiedere l'integrazione fino a un importo massimo pari a € 2.800,00.

In particolare, si precisa che nel caso in cui la spesa sostenuta sia contenuta nei limiti di € 550,00 è sufficiente inoltrare la domanda mediante la specifica procedura informatizzata accessibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), seguendo il percorso: **"Contenuti personali" > "Strumenti" > "Vai a benefici" > "Domande"**;

Nel caso in cui la spesa sostenuta sia superiore a € 550,00, al fine di accedere alla predetta integrazione, il dipendente deve effettuare i seguenti passaggi:

1. inoltrare la domanda di contributo per asilo nido mediante la specifica procedura informatizzata accessibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), seguendo il percorso: **"Contenuti personali" > "Strumenti" > "Vai a benefici" > "Domande"**.

Nel campo **"importo speso"** va sempre indicato l'importo corrispondente alla spesa complessivamente sostenuta;

2. scaricare e compilare il modulo reperibile sulla piattaforma "Service Now" dal link "Assistenza Utenti Interni - Service Now" presente sulla "Scrivania Digitale" (*Digital Workplace*) attraverso il percorso: **"Assistenza" > "Ambito Applicativo" > "Richieste Applicative" > "Gestione Benefici" > "Richiesta integrazione Benefici L.104/92"**;
3. inoltrare il modulo debitamente compilato e la documentazione afferente la spesa sostenuta mediante l'apertura di un ticket sulla piattaforma indicata al punto 2.

La documentazione obbligatoria da produrre è la fattura, ricevuta fiscale o bollettino dai quali si evinca l'iscrizione all'asilo nido nel periodo di riferimento.

2.2 Centri estivi (residenziali e non residenziali)

Il beneficio è riservato ai figli dei dipendenti di età compresa tra i 3 ed i 14 anni compiuti nell'arco dell'anno 2024 (ovvero nati tra l'01/01/2010 e il 31/12/2021).

Il contributo è esteso anche ai figli dei dipendenti portatori di handicap grave (art.3, comma 3, della legge n. 104/1992), di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti nell'arco dell'anno 2024 (ovvero nati tra l'01/01/2006 e il 31/12/2009).

Per centri estivi si intendono le strutture ricettive situate sul territorio nazionale sia residenziali che non residenziali che offrono servizi di tipo ludico ricreativo, formativo e/o sportivo, nell'arco della giornata.

Tenuto conto dell'aspetto sociale che riveste il beneficio in esame, volto ad una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, si precisa che il contributo non può riferirsi all'iscrizione e alla frequenza di corsi specifici quali ad esempio i corsi di nuoto, tennis, equitazione, danza, ecc. Tali attività, qualora venissero offerte dal centro estivo:

- devono essere ricomprese, comunque, all'interno delle attività ludico/ricreative svolte dal centro estivo stesso;
- non devono costituire attività esclusiva della struttura o essere oggetto di specifici corsi.

Non sono, quindi, escluse dal contributo le frequentazioni delle ASD o dei Centri Estivi che attestino di svolgere prevalentemente un tipo di attività (ad es. equitazione, calcio) ma che siano sempre ricomprese all'interno di un complesso di attività ludico ricreative offerte dal centro stesso.

Si rappresenta, inoltre, che sono comunque escluse dal contributo le quote riferite al soggiorno presso strutture alberghiere o villaggi turistici che, tra i servizi offerti alle famiglie ospitate, ricomprendono attività ricreative e di intrattenimento per i bambini.

Il contributo è stabilito nella misura massima di **€ 680,00**, e, comunque, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore.

In relazione all'indicatore ISEE, la misura massima del contributo viene differenziata come segue:

- Indicatore ISEE inferiore ad € 50.000 contributo max = **€ 680,00**
- Indicatore ISEE pari o sup. ad € 50.000 contributo max = **€ 440,00**

Si precisa che il modello ISEE da presentare deve essere stato predisposto nell'anno 2024. A coloro che non presenteranno il modello ISEE, sarà riconosciuto il contributo di valore inferiore (€ 440,00).

Si sottolinea che i dipendenti che intendono dichiarare il valore ISEE devono essere in possesso del relativo documento al momento della presentazione della domanda.

Il suddetto beneficio è inoltre compatibile con eventuali altri benefici concessi allo stesso titolo all'altro coniuge. Resta fermo che l'importo verrà riconosciuto esclusivamente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, si dovrà quindi indicare, nel modulo di richiesta on-line del contributo "*benefici estivi*", sezione

"importo speso", l'importo derivante dalla differenza tra la spesa effettuata e la parte già rimborsata all'altro coniuge.

Per i dipendenti con figli portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) fino al 18° anno di età, il contributo deve essere richiesto compilando la domanda in procedura.

Laddove la spesa sostenuta superi l'importo massimo concedibile secondo le fasce Isee come sopra riportate, è possibile chiedere l'integrazione fino ad importo massimo pari a € 2.800,00, così come previsto nel "paragrafo 6. Portatori di handicap".

In particolare, si precisa che nel caso in cui la spesa sostenuta sia contenuta nei suddetti limiti è sufficiente inoltrare la domanda mediante la specifica procedura informatizzata accessibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), seguendo il percorso: **"Contenuti personali" > "Strumenti" > "Vai a benefici" > "Domande"**.

Nel caso in cui la spesa sostenuta sia superiore ai suddetti limiti, al fine di accedere alla predetta integrazione, il dipendente deve effettuare i seguenti passaggi:

1. inoltrare la domanda di contributo per il centro estivo mediante la specifica procedura informatizzata accessibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), seguendo il percorso: **"Contenuti personali" > "Strumenti" > "Vai a benefici" > "Domande"**.

Nel campo **"importo speso"** va sempre indicato l'importo corrispondente alla spesa complessivamente sostenuta;

2. scaricare e compilare il modulo reperibile sulla piattaforma "Service Now" dal link "Assistenza Utenti Interni - Service Now" presente sulla "Scrivania Digitale" (*Digital Workplace*) attraverso il percorso: **"Assistenza" > "Ambito Applicativo" > "Richieste Applicative" > "Gestione Benefici" > "Richiesta integrazione Benefici L.104/92"**;

3. inoltrare il modulo debitamente compilato e la documentazione afferente la spesa sostenuta mediante l'apertura di un ticket sulla piattaforma indicata al punto 2.

La documentazione obbligatoria da inserire in procedura è la fattura, ricevuta fiscale o bollettino dai quali si evinca la partecipazione al centro estivo nel periodo di riferimento.

3. Contributo per le spese connesse allo studio

L'importo del "Contributo per le spese connesse allo studio" per l'anno scolastico – accademico 2024/2025 è fissato nelle misure sotto riportate:

Scuola primaria	€ 180,00
Scuola secondaria di 1° grado	€ 270,00
Scuola secondaria di 2° grado, ITS e accademie	€ 270,00
Università	€ 360,00

Il contributo allo studio è concesso in favore dei figli di età non superiore ai 26 anni (ovvero nati a partire dal 01/01/1998).

L'erogazione del contributo è subordinata alla compilazione della domanda online in cui si autodichiara l'iscrizione del figlio all'ordine di studi per il quale viene richiesto il contributo.

L'erogazione degli importi previsti per la scuola primaria, per la scuola secondaria di 1° grado, per la scuola secondaria di 2° grado (Scuole o istituti statali e non statali) e per le Accademie (intendendosi come tali i corsi di formazione post-scolastica che rilasciano attestati di qualifica professionale, come ad esempio, Accademie di moda, Accademia LISS - Accademia europea scuola interpreti) anche se ripetenti e per l'università (Università, Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica, statali e non statali) anche se fuori corso, è subordinata all'autodichiarazione rilasciata sul modulo di richiesta *on-line* dal dipendente circa l'iscrizione del figlio all'ordine di studi per il quale viene richiesto il contributo.

Il contributo allo studio per la frequenza delle scuole secondarie di 2° grado comprende anche le richieste relative alla frequenza degli Istituti tecnici superiori (ITS) per i quali è prevista una retta annuale. In tal caso, è necessario dichiarare nelle note o allegare autocertificazione in cui si attesti che il corso ha una retta annuale.

Si evidenzia che saranno effettuati controlli a campione in merito all'avvenuta iscrizione dello studente.

Relativamente al contributo per la scuola secondaria di 2° grado, si precisa che lo stesso ricomprende gli studenti che frequentano gli istituti professionali. Questi ultimi prevedono un piano di studi di 5 anni consecutivi. Al biennio di base, con discipline comuni anche ad altre tipologie di scuole superiori, segue un ulteriore biennio nonché un ultimo anno che, dopo il superamento dell'esame di Stato, permetterà di ottenere un diploma di istruzione secondaria superiore in uno specifico settore professionale. Il corso di studi si conclude,

quindi, come ogni altra scuola secondaria superiore con la possibilità di accesso all'università o al mondo del lavoro.

Restano esclusi da tale contributo gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale, fatta eccezione per coloro che, successivamente alla scuola secondaria di I° grado, si iscrivono a corsi di formazione professionale per i quali è previsto un costo di iscrizione e che abbiano una durata minima di due anni. In tal caso, è necessario dichiarare nelle note o allegare autocertificazione in cui si attesti che il corso ha un costo d'iscrizione, una durata biennale e che il figlio sia stato iscritto al termine della scuola secondaria di primo grado.

Relativamente al contributo per l'università, si precisa che esso non è attribuibile a coloro che hanno sostenuto il pagamento della sola tassa dovuta per sostenere il diploma di laurea.

Hanno diritto, invece, al contributo coloro che, in attesa di sostenere l'esame di laurea di livello A (corso triennale), hanno presentato domanda di preiscrizione al corso per il conseguimento della laurea magistrale. In questo caso il contributo può essere corrisposto a condizione che il richiedente all'interno della procedura nel campo "note" espliciti che si tratti di una preiscrizione. Sarà cura delle Strutture responsabili della validazione monitorare tali domande e verificare l'avvenuta iscrizione all'anno accademico 2024/2025. In caso di esito negativo, ne conseguirà la decadenza dal contributo ed il recupero dello stesso.

Il contributo è escluso per la formazione post-laurea, per i corsi frequentati all'estero (es. Erasmus, in quanto gli stessi prevedono già un contributo a carico dello Stato) e per le scuole e le università straniere.

Il contributo è riconosciuto anche per la frequenza di scuole private e online (c.d. centri di preparazione) e per il quarto anno di scuola secondaria di 2° grado frequentato all'estero.

Nel caso di frequenza di corsi scolastici che prevedano 2 anni in 1, il contributo è ammesso solo per l'anno superiore.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), si corrisponde un contributo di importo doppio, in relazione al tipo di scuola frequentato, senza limiti di età a carico del budget riservato all'integrazione L. 104/92.

Tale raddoppio sarà riconosciuto d'ufficio e verrà erogato con apposita voce sipert.

4. Contributo per lo studio della lingua straniera

Il beneficio è riservato ai figli di età non superiore ai 26 anni (ovvero nati a partire dal 01/01/1998), che comprovino di essere studenti di scuola media superiore o università nell'anno scolastico/accademico 2023/2024 e di aver frequentato entro il 31 dicembre 2024 un corso di lingua straniera.

Il contributo è erogato per i corsi di lingua frequentati sia in Italia sia all'estero, presso Istituti scolastici pubblici o privati autorizzati all'insegnamento delle lingue straniere, in presenza o on-line, dietro presentazione del relativo attestato del giustificativo della spesa sostenuta.

Il contributo è erogato, altresì, per i corsi di lingua straniera extracurricolari svolti nella scuola media superiore frequentata dallo studente, con la sola esclusione degli studenti frequentanti progetti Erasmus.

L'importo del contributo, fissato nella misura massima di € 280,00, viene erogato esclusivamente ai beneficiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo massimo di € 50.000,00. Si fa presente che la procedura inibirà la presentazione della richiesta sia nel caso di ISEE superiore a € 50.000,00, sia nel caso di non inserimento dell'importo ISEE.

Si precisa che il modello ISEE da presentare deve essere stato predisposto nel corso dell'anno 2024.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), laddove la spesa sostenuta superi l'importo di € 280,00, è possibile chiedere l'integrazione fino ad importo massimo pari a € 560,00.

In particolare, si precisa che nel caso in cui la spesa sostenuta sia contenuta nei limiti di € 280,00 è sufficiente inoltrare la domanda di contributo per lo studio della lingua straniera mediante la specifica procedura informatizzata accessibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), seguendo il percorso: **"Contenuti personali" > "Strumenti" > "Vai a benefici" > "Domande"**.

Nel caso in cui la spesa sostenuta sia superiore a € 280,00, al fine di accedere alla predetta integrazione, il dipendente deve effettuare i seguenti passaggi:

1. inoltrare la domanda di contributo per lo studio della lingua straniera attraverso la specifica procedura informatizzata accessibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), seguendo il percorso: **"Contenuti personali" > "Strumenti" > "Vai a benefici" > "Domande"**.

Nel campo **"importo speso"** va sempre indicato l'importo corrispondente alla spesa complessivamente sostenuta;

2. scaricare e compilare il modulo reperibile sulla piattaforma "Service Now" dal link "Assistenza Utenti Interni - Service Now" presente sulla "Scrivania Digitale" (Digital Workplace) attraverso il percorso: **"Assistenza" > "Ambito Applicativo" > "Richieste Applicative" > "Gestione Benefici" > "Richiesta integrazione Benefici L.104/92"**;
3. inoltrare il modulo debitamente compilato e la documentazione afferente la spesa sostenuta attraverso l'apertura di un ticket sulla piattaforma indicata al punto 2.

5. Contributo didattico prescolare

Il beneficio in argomento è riservato ai figli dei dipendenti in età prescolare, alla data del 31 dicembre 2024 e che, alla medesima data, risultino inseriti nell'anagrafica familiare. Esso non compete, quindi, a coloro che sono iscritti per nell'anno scolastico 2024/2025 al 1° anno della scuola elementare.

L'importo massimo del contributo ammonta ad € 150,00 e sarà soggetto a riduzione nel caso in cui le richieste pervenute fossero superiori a quelle date dal rapporto tra la somma complessivamente destinata a tale titolo ed il predetto importo di € 150,00.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), si corrisponde un importo doppio del contributo erogato a carico del budget riservato all'integrazione L. 104/92.

Tale raddoppio sarà riconosciuto d'ufficio e verrà erogato con apposita voce Sipert.

6. Portatori di handicap

Per i beneficiari dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 (portatori di handicap grave), gli importi spettanti per la frequenza degli asili nido estivi, dei centri estivi residenziali e non residenziali dai 3 mesi ai 18 anni di età (ovvero nati tra l'01/01/2006 e il 30/09/2024), saranno incrementati utilizzando il budget appositamente accantonato allo scopo, nell'ambito del Fondo per i benefici sociali ed assistenziali (€ 50.000,00) nei limiti dello stanziamento e, comunque, entro il limite della spesa sostenuta.

Analogamente, le quote previste per il raddoppio degli importi relativi al contributo connesso allo studio, per ogni ordine e grado, e al contributo didattico prescolare nonché all'integrazione, nel limite indicato al paragrafo 4, del contributo per lo studio della lingua straniera sono imputate allo stesso budget di cui sopra.

L'accantonamento sopra indicato sarà utilizzato, sempre nei limiti dello stesso, anche per indennizzare le spese sostenute dai dipendenti i cui figli portatori di handicap grave e di età superiore ai 18 anni non possono accedere ai benefici estivi sopra citati, ma che nel periodo estivo hanno svolto attività ludico/ricreative o comunque attività di intrattenimento, rieducative e riabilitative compatibili con lo stato di disabilità.

Si precisa che per le integrazioni dei benefici dovute per i figli portatori di handicap grave nonché la corresponsione dei benefici estivi a favore dei figli portatori di handicap grave di età superiore ai 18 anni, sarà necessario presentare apposita istanza corredata di documentazione relativa alle spese sostenute. Tali richieste (il cui modulo è scaricabile all'interno del percorso sotto indicato) e copia della documentazione probatoria saranno trasmesse mediante l'apertura di un ticket sulla piattaforma "Service Now" dal link "Assistenza Utenti Interni - Service Now" presente sulla "Scrivania Digitale" (Digital Workplace) attraverso il percorso: **"Assistenza" > "Ambito Applicativo" > "Richieste Applicative" > "Gestione Benefici" > "Richiesta integrazione Benefici L.104/92"** entro il termine che sarà indicato nella comunicazione delle date di apertura e chiusura della procedura.

Si rammenta, ad ogni buon fine, il limite massimo, pari ad € 2.800,00, del contributo relativo alle spese documentate.

7. Sussidi

Per l'anno 2024, per il beneficio in questione, è accantonato l'importo di € 50.632,05.

L'importo massimo del sussidio è pari a € 2.800,00. Tale limite si intende per anno e per nucleo familiare.

La richiesta di sussidio deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di domanda (vedasi allegato), che dovrà essere compilato in ogni suo campo e dovrà essere corredato dalla documentazione di cui al presente bando.

Come previsto dal verbale intesa del 6 marzo 2017 nonché dalla circolare 38/91, il presente beneficio è concesso in casi particolari e di comprovata necessità - al fine di fornire un sostegno nel caso in cui i dipendenti abbiano difficoltà a fronteggiare la propria situazione di disagio economico.

Le somme richieste a titolo di sussidio devono pertanto avere inciso in modo significativo sulla situazione economica familiare del dipendente la quale verrà valutata ponendo a raffronto l'entità della spesa stessa con il reddito disponibile del nucleo familiare.

A tal fine, inoltre, tra i documenti da allegare, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione in cui venga motivata la situazione di disagio economico e ove affermi che le spese per le quali si richiede il sussidio hanno inciso gravemente sul bilancio familiare.

Fermo restando il limite reddituale previsto dal verbale d'intesa del 6 marzo 2017, ai fini dell'individuazione del reddito disponibile utile alla concessione dei sussidi, sarà considerato il valore dell'ISEE, diminuito di eventuali ritenute, di natura ricorrente, operate sulla cedola mensile e conseguenti al rimborso di finanziamenti ricevuti a titolo di prestito o di pignoramenti. Si precisa che il modello ISEE da presentare deve essere stato predisposto nell'anno 2024.

In deroga al limite di età di cui al paragrafo 1, il suddetto beneficio si applica anche ai dipendenti con figli fiscalmente a carico di età superiore ai 26 anni.

Le somme trattenute a titolo di rimborso prestiti, tenuto conto che sono presumibilmente dovute ad una spesa che ha arricchito il patrimonio del dipendente, sono considerate nella misura del 25% degli importi trattenuti.

Nel caso di pignoramenti, invece, le somme trattenute vengono decurtate interamente dal reddito ISEE, in quanto si presume che rappresentino un'effettiva difficoltà economica.

I dipendenti richiedenti dovranno presentare idonea dichiarazione che per la spesa presentata non vi sia stato rimborso o detrazione. Diversamente, il rimborso avverrà per la parte residua.

Tale principio verrà applicato, in generale, per tutte le spese per le quali specifiche leggi prevedono rimborsi o agevolazioni fiscali.


Per quanto concerne le spese mediche, si rappresenta che in caso di presentazione di importi oggetto di copertura della polizza sanitaria, occorrerà dichiarare che ne è stato chiesto il rimborso e che lo stesso non è avvenuto, indicandone le relative motivazioni, ovvero, se rimborsato parzialmente, andrà indicata la parte residua a carico del dipendente.

Relativamente alle spese mediche, si sottolinea che, a sostegno della richiesta di sussidio, potrà essere presentata la sola parte di spese non rimborsata da contributo di altra natura o il cui rimborso non sia stato richiesto nell'ambito di altra polizza sanitaria o di altra natura di cui il dipendente sia titolare e/o beneficiario. Ove la richiesta sia rivolta a spese per grave patologia, occorrerà che la certificazione medica che sarà allegata alla richiesta attesti la gravità della patologia stessa, non potendo – tale giudizio – essere rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio che riceve la richiesta di sussidio.

Per le spese coperte da polizza integrativa, andrà dichiarato che la predetta non è stata sottoscritta. In caso di titolarità di polizza integrativa, occorre

indicare le motivazioni del mancato rimborso o la somma della spesa rimasta a carico del dipendente in caso di rimborso parziale.

Relativamente alle spese funerarie, la concessione è subordinata al possesso di un reddito disponibile in misura inferiore a euro 32.000.

Tali istanze devono essere presentate utilizzando esclusivamente il nuovo modulo di domanda reperibile sul minisito della DCRU raggiungibile dalla scrivania digitale (*Digital Workplace*), dopo avere selezionato dal menu a sinistra l'icona , seguendo il percorso: "Mondo INAIL" > "Organizzazione" > "D.C. Risorse Umane" > "Prodotti e servizi" > "Centro servizi direzione generale" > "Benefits" > "Benefici assistenziali e sociali - Sussidi" > "Sussidi Funzioni centrali 2024" che dovrà essere compilato in ogni suo campo e deve essere corredato della documentazione richiesta. Le istanze devono essere inviate anche direttamente dal dipendente all'indirizzo di posta elettronica: dcrisorseumane@inail.it.

Le domande di sussidio, dovranno essere corredate dal modello ISEE e dalla documentazione relativa alle spese di cui al citato verbale di intesa del 6 marzo 2017.

Si precisa che l'Ufficio Centro servizi, ai fini dell'istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere al dipendente la documentazione in originale, attestante le spese sostenute, laddove si rendesse necessario.

Dall'anno in corso si prevede, in via sperimentale, che la Direzione centrale Risorse umane possa avvalersi delle professionalità ritenute necessarie per l'istruttoria e la definizione delle istanze pervenute.

8. Contributo per assistenza protesica

Possono beneficiare del contributo il dipendente, il coniuge fiscalmente a carico nonché i figli, anch'essi fiscalmente a carico, di età non superiore ai 26 anni compiuti nell'anno 2024 (ovvero nati a partire dall' 01/01/1998). Il predetto limite di età non si applica ai figli dei dipendenti fiscalmente a carico riconosciuti portatori di invalidità civile pari al 100% e destinatari della legge n. 104/92, art. 3, comma 3.

L'importo del contributo è fissato nella misura massima di **€ 2.800,00** e comunque nei limiti dell'80% della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore. Tale limite va inteso per anno e per nucleo familiare.

Il contributo non è riconosciuto nel caso in cui il mod. ISEE del beneficiario superi l'importo di € 50.000,00.

L'importo spettante, inoltre, è soggetto a riduzioni percentuali sulla base del mod. ISEE ordinario riferito al nucleo familiare (di seguito indicate). Il modello ISEE presentato deve essere relativo all'anno in cui è stata sostenuta la spesa – anno 2024.

ISEE fino a 30.000 euro	80% di importo spettante
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 40.000 euro	75% di importo spettante
ISEE superiore a 40.000 euro e fino a 45.000 euro	70% di importo spettante
ISEE superiore a 45.000 euro e fino a 50.000 euro	65% di importo spettante

Il contributo, per l'anno 2024, è riservato alle sole seguenti tipologie di protesi e ausili, il cui elenco è da ritenersi tassativo:

- apparecchi ortodontici, protesi dentarie e impianti;
- calzature ortopediche e plantari;
- dispositivi ottici correttivi (per un importo massimo di € 500,00 per componente del nucleo familiare e per il solo costo delle lenti, con esclusione, quindi, del costo della montatura) La ricevuta dovrà indicare l'importo relativo alle lenti e alla montatura in modo distinto. Nel caso in cui dalla documentazione non si evinca il costo delle lenti ma solo l'intero costo dell'occhiale, il contributo sarà riferito al 50% della spesa. Riguardo le lenti a contatto, sono esclusi dal contributo i costi per i liquidi di pulizia;
- protesi acustiche;
- busti ortopedici (con esclusione delle fasce elastiche di qualunque tipo);
- ausili per la deambulazione (stampella, tripode, quatripode, deambulatori, carrozzine);
- protesi mammarie;
- cuscini, traverse e materassi antidecubito.

Saranno riconosciuti esclusivamente contributi per protesi e ausili per finalità terapeutiche e ricostruttive.

Il contributo è erogato nei soli casi non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale o il cui rimborso non sia stato richiesto nell'ambito di altra polizza sanitaria o di altra natura di cui il dipendente sia titolare e/o beneficiario. Nel caso di rimborso parziale, il contributo sarà riferito all'80% della spesa non rimborsata.

Per l'anno 2024 vengono destinate al beneficio in parola, risorse pari a € 400.000,00. Come già chiarito nelle linee generali di intervento, si evidenzia che nel caso in cui le risorse destinate allo specifico beneficio si rivelassero insufficienti a corrispondere il contributo nella misura dell'80% (e comunque nella misura massima di € 2.800,00), si procederà a un riproporzionamento percentuale della somma da liquidare.

Ai fini del riconoscimento del contributo (che comunque non viene considerato sulle spese di bollo), il dipendente deve inserire la domanda nella specifica procedura, corredandola della seguente documentazione:

- prescrizione medica in originale o copia conforme da parte del medico specialista o del medico di famiglia (è possibile presentare anche la prescrizione dell'ottico nel caso degli occhiali);
- ricevuta di spesa (sufficiente lo scontrino fiscale, purché vi sia indicata la natura della spesa);
- ISEE compilato in corso d'anno 2024 da cui risulti che lo stesso non supera € 50.000,00. E' escluso dalla presentazione dell'Isee il personale dipendente frontaliero (italiani residenti all'estero).

Diversamente dagli altri benefici, il form per l'inserimento della domanda prevede la dichiarazione circa la presenza nel nucleo familiare di componenti dipendenti INAIL, dato che il massimo rimborsabile è riferito, per ogni anno, al nucleo familiare.

Nella sezione dedicata della procedura dovranno essere inseriti i dati relativi alle fatture/ricevute/scontrini fiscali, riferiti al predetto elenco tassativo di prestazioni, le copie del titolo di spesa, unitamente alle prescrizioni medico specialistiche, nonché il modello ISEE.

Dall'anno in corso si prevede, in via sperimentale, che la Direzione centrale Risorse umane possa avvalersi delle professionalità ritenute necessarie per l'istruttoria e la definizione delle istanze pervenute.

Non saranno prese in considerazione richieste relative a spese non sostenute nel corso dell'anno 2024.

o

o o

La presente nota viene notificata al personale Inail con contratto Funzioni centrali, tramite la procedura "Pubblicazione atti", ai sensi della circolare 80/2008.

Le Strutture in indirizzo avranno cura di notificare la presente nota al personale assente, a qualsiasi titolo, per un lungo periodo, con le modalità di cui alla circolare n.3/1973.

Cordiali saluti.

Il Direttore centrale
dott. Carlo Biasco